

VERBALE DI ACCORDO

per la richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni in deroga
(Ai sensi dell'art 22 del D.L n 18/2020 e dell'accordo del 20 marzo 2020 tra Regione Emilia Romagna organizzazioni Sindacali e Associazioni datoriali)

Il giorno 9 del mese di Aprile dell'anno 2020 tra le parti:

- il Datore di lavoro NATURHOUSE SRL con sede in Ferrara, Via Federico Fellini n. 6, C.F./P.IVA 02505911202 Legale rappresentante Dott. Raffaello Pellegrini, e assistito dalla Consulente del Lavoro Nicoletta Meloncelli
- per le OO.SS.
 - o Filcams Cgil Nazionale rappresentata dal Sig. Andrea Montagni
 - o Fisascat Cisl Nazionale rappresentata dalla Sig.ra Elena Maria Vanelli
 - o Uiltucs Nazionale

Premesso

- a) che il datore di lavoro NATURHOUSE SRL con sede legale in Ferrara Via Federico Fellini n. 6 codice fiscale/partita IVA 02505911202 matricola INPS n. 2904251159 operante nel settore Commercio con un organico complessivo di n. 106 unità lavorative, di cui 22 Part-time, alle quali applica il CCNL Commercio Confcommercio ha comunicato l'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere il trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'art 22 del D.L n 18/2020 e dell'accordo del 20 marzo 2020 tra Regione Emilia Romagna organizzazioni Sindacali e Associazioni datoriali, in favore di n. 104 lavoratori dipendenti;
- b) che il datore di lavoro ha dichiarato che la richiesta di attivare la cassa integrazione guadagni in deroga (cigd) si rende necessaria a causa dell'esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti a seguito delle misure di contenimento del virus Covid 19 e degli effetti prodotti su fermo attività a seguito della chiusura di n. 44 punti vendita e di conseguenza una riduzione dell'attività per il personale commerciale e amministrativo.
- c) che il datore di lavoro NATURHOUSE SRL ha l'esigenza di ricorrere al trattamento di integrazione salariale in deroga in quanto impossibilitato ad usufruire in concreto degli ammortizzatori ordinari di cui al Dlgs n° 148/15 (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di Solidarietà bilaterale)
- d) che i lavoratori coinvolti di cui all'elenco allegato erano in forza alla data del 17 Marzo 2020;
- e) che i lavoratori a termine avranno diritto all'intervento di sostegno al reddito fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro (specificare nell'allegato la data di cessazione)
- f) che l'azienda non ha in forza lavoratori intermittenti.

tutto ciò premesso

- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2) Le OO.SS. danno atto che le informazioni ricevute dal datore di lavoro nel corso della presente procedura sono stati tali da fornire un'informazione necessaria a procedere con il trattamento di integrazione salariale in deroga;

- 3) Le Parti, a fronte della sospensione/riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio indicata in premessa, ritengono necessario ricorrere alla Cigd ai sensi dell'art 22 del D.L n 18/2020 e dell'accordo del 20 marzo 2020 tra Regione Emilia Romagna organizzazioni Sindacali e Associazioni datoriali;
- 4) Le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili per tutta la durata della Cassa stessa; inoltre, ai lavoratori comandati in riduzione dell'orario sarà garantito il principio dell'equa rotazione e potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 48;
- 5) Detta istanza sarà presentata in favore dei lavoratori per il periodo dal 11 marzo ad un massimo di 13 settimane, anche non consecutive, da esaurirsi entro il 31 agosto, ai sensi dell'art 22 del D.L. n 18/2020 e dell'accordo del 20 marzo 2020 tra Regione Emilia Romagna organizzazioni Sindacali e Associazioni datoriali. Le parti, inoltre, convengono che il predetto periodo possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti pubblici che verranno emanati; tale proroga verrà necessariamente comunicata dall'azienda in via preventiva alle OOSS che sottoscrivono il presente verbale, le quali potranno richiedere tempestivamente un apposito incontro per verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla proroga ovvero esprimere il proprio parere con le stesse modalità on-line utilizzate per la sottoscrizione.
- 6) La richiesta interesserà un numero massimo di 104 addetti, di cui 22 addetti part-time; su un totale complessivo di 106 e determinerà la riduzione e/o sospensione delle attività lavorativa nell'arco del periodo di cui al punto precedente;
- 7) L'Azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere le quote dei trattamenti di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo di sospensione concordato;
- 8) L' Azienda si impegna ad espletare, su istanza del lavoratore, tutte le pratiche necessarie per l'attivazione dell'anticipo banche, secondo quanto previsto dal Protocollo Quadro Sostegno al reddito dei lavoratori in difficoltà, sottoscritto dalla Regione Emilia Romagna, Istituzioni Locali, Parti Sociali e Istituto bancari in data 30 marzo 2020;
- 9) Il datore di lavoro si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo;
- 10) Le parti prevedono la piena maturazione dei ratei di tutti gli istituti diretti e indiretti, ivi compreso il TFR.
- 11) Gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS come previsto dall'art. 22 del D.L. 18/2020
- 12) Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di consultazione/intesa, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19"
- 13) Le parti potranno incontrarsi a richiesta di una di esse prima dell'esaurimento del periodo di cassa in deroga, per confrontarsi sulla gestione operativa della stessa.



Pag. 2 a 3

- 14) Le parti si danno atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione dei lavoratori ma s'impegnano a consentire, anche successivamente, che le OOSS firmatarie abbiano la facoltà di recuperare tale consultazione con i lavoratori.
- 15) L'Azienda si impegna a garantire la continuità di iscrizione sindacale per i lavoratori iscritti alle OOSS al momento della sottoscrizione del presente verbale di accordo. Al fine degli adempimenti di cui al punto precedente, l'Azienda procederà alla compilazione del modello SR41, fleggendo apposita voce relativa ai contributi sindacali ed inserendo codice sindacato e codice categoria: FILCAMS CGIL codice 0106, FISASCA CISL codice 0211, UILTUCS codice 0306
- 16) L'Azienda si impegna a garantire la continuità di iscrizione sindacale per i lavoratori iscritti alle OOSS al momento della sottoscrizione del presente verbale di accordo, impegnandosi di conseguenza ad effettuare tutti gli adempimenti necessari.


Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento di cassa integrazione guadagni.


In allegato elenco dipendenti con l'indicazione della filiale di appartenenza e scadenza dei contratti a tempo determinato.

Letto, confermato e sottoscritto

NATURHOUSE SRL
Dott. Raffaello Pellegrini

Datore di Lavoro



FILCAMS CGIL 

FISASCAT CISL _____

UILTuCS _____

